

Civile Ord. Sez. 1 Num. 31562 Anno 2019

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 03/12/2019

sul ricorso 26644/2015 proposto da:

Banca ~~Monte dei Paschi di Siena~~, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ~~Firenze~~, Via
~~Monte dei Paschi di Siena~~, presso lo studio dell'avvocato ~~Roberto Fucini~~,
che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

~~CAI di~~ ~~Monte dei Paschi di Siena~~ e ~~CAI di~~ ~~Monte dei Paschi di Siena~~,
~~CAI di~~ ~~Monte dei Paschi di Siena~~;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1782/2014 della CORTE D'APPELLO di
CATANIA, depositata il 19/12/2014;

Luca Solaini

Ord.
2799
2019

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2019 dal cons. SOLAINI LUCA.

R.G. 26644/15

Rilevato che:

~~Con sentenza n. 10000/2015, del 10/09/2015, la Corte di Cassazione~~
~~che~~ convennero in giudizio davanti al Tribunale di Catania la Banca
~~Intesa~~ e premesso di aver intrattenuto con tale banca un contratto di conto corrente, esponevano che erano stati tenuti al pagamento di somme non dovute, in quanto fondate su clausole nulle (usi su piazza, in ordine alla determinazione del tasso d'interesse) e capitalizzazione trimestrale, di cui chiedevano la condanna della banca alla restituzione.

Nella resistenza della banca, il Tribunale, all'esito della disposta CTU, accoglieva la domanda, ritenendo la nullità delle clausole per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e ritenendo di non poter attribuire alcuna rilevanza all'atto di concessione d'ipoteca volontaria invocato dalla banca quale confessione stragiudiziale contenente il riconoscimento del credito della stessa, che non poteva comportare la sanatoria di vizi di nullità contenuti nel contratto di conto corrente, peraltro, considerato che era stato accertato a mezzo della disposta CTU che la ~~banca~~ aveva intrattenuto con la medesima banca anche altri rapporti di conto corrente.

Banca ~~Intesa~~ proponeva appello che veniva rigettato.

A sostegno dei propri assunti, la Corte territoriale ha ritenuto che la dichiarazione (di riconoscimento del credito della banca) inserita nell'atto di concessione d'ipoteca volontaria non possedeva i requisiti dell'efficacia confessoria propria di una dichiarazione di scienza che ha ad oggetto un fatto a sé sfavorevole, ma al più, quella di una ricognizione di debito, con esclusione degli effetti, di cui all'art. 2733



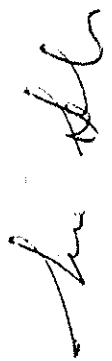
comma 2 c.c., alla luce del fatto che gli attori in primo grado, risultavano titolari di altri contratti di conto corrente, presso la medesima banca, a cui poteva riferirsi il predetto riconoscimento di debito. Inoltre, il ctu aveva accertato che sul conto corrente oggetto di controversia erano state addebitate spese ed altri oneri correlati ad altri conti, senza che fosse stata stipulata alcuna convenzione, tra banca e correntisti, che giustificasse la collocazione di tali oneri nel conto corrente di cui si discute.

Banca ~~XXXXXX~~ ricorre per Cassazione sulla base di tre motivi mentre ~~XXXXXX~~, ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~ non hanno spiegato difese scritte.

Considerato che:

Con il primo motivo, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1322, 1362, 1363, 1369, 1988, 2733, 2735 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte distrettuale non aveva riconosciuto la natura di confessione stragiudiziale alla dichiarazione di riconoscimento del credito inserita nell'atto di concessione d'ipoteca volontaria, in favore della banca (anche alla luce del fatto che la dichiarazione di riconoscimento del credito risultava "titolata", perché collegata all'apertura di c/c ed a effetti "soluti e impagati").

Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 1988, 2733, 2735, 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte territoriale non aveva riferito la dichiarazione confessoria del legale rappresentante della ~~XXXXXX~~ al solo conto corrente bancario n. ~~XXXXXX~~ oggetto di controversia, ma, invece, l'aveva riferita anche agli altri due conti correnti, intrattenuti dalla società presso la medesima banca; inoltre, l'inversione dell'onere della prova, di cui all'art. 1988 cc., dovuta al



riconoscimento del debito nei confronti della banca, non poteva essere superato dagli attori con una semplice richiesta di CTU che andava a sopperire alla loro inerzia probatoria.

Con il terzo motivo, la banca deduce la violazione degli artt. 1832, 1857, 1988, 2033, 2220, 2697 c.c., e dell'art. 119 del TUB, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto i giudici d'appello avevano "sovvertito" il principio dell'onere della prova, che incombeva agli attori e non alla banca resistente, in ordine alla pretesa di restituzione delle somme indebitamente corrisposte, per interessi ultra legali e capitalizzazioni trimestrali degli stessi (mentre, gli stessi attori non avevano prodotto in giudizio il contratto di conto corrente oggetto di controversia, e avevano prodotto solo una parte degli estratti conto del rapporto in contestazione).

Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto, premesso che l'interpretazione giuridica di un atto negoziale è questione di fatto di esclusiva competenza del giudice del merito, nella specie, è corretta la distinzione operata dalla Corte d'appello tra confessione e ricognizione di debito: la prima avendo per oggetto un fatto, mentre la seconda ha per oggetto un rapporto: e nella specie, la dichiarazione "di essere debitrice" si riferisce, indubbiamente, a un rapporto (di debito-credito, appunto) e non a un fatto. La puntualizzazione dei ricorrenti, secondo cui in realtà nell'atto non era scritto "dichiara di essere debitrice" ma "è debitrice", non ha rilevanza ed è indifferente, nel presente caso, l'uso dell'una o dell'altra espressione.

Il secondo e terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, perché connessi.

Il terzo motivo di censura è infondato, perché se è vero che gli attori avevano l'onere di provare il loro diritto, tuttavia, a tal fine era



sufficiente anche la sola produzione parziale degli estratti conto. La produzione del contratto di conto corrente, infatti, non era necessaria, essendo incontestata l'esistenza delle clausole censurate, ossia le clausole di determinazione degli interessi con rinvio agli usi su piazza e di capitalizzazione trimestrale degli interessi, mentre, la nullità delle stesse è affermazione in diritto che non necessitava di prova.

Né è necessario che il correntista, attore in ripetizione dell'indebito, produca gli estratti conto riferiti all'intera durata del rapporto di conto corrente, essendo sufficiente che da quelli effettivamente prodotti, e in generale dalle prove offerte risultino gli addebiti oggetto della domanda di ripetizione e i presupposti di fatto della loro illegittimità, e ciò, in quanto, gli estratti conto, ancorché parziali, poiché redatti dalla banca, costituiscono, comunque, in sé, prova piena contro la sua autrice, con la conseguenza che se la domanda del correntista è limitata – come nella specie – alla ripetizione di somme illegittimamente addebitatgli dalla banca, detta produzione ben può essere sufficiente (cfr. Cass. n. 11543/19).

Il secondo motivo di censura, avente ad oggetto la questione sulla non riferibilità della dichiarazione di debito al rapporto in contestazione, è assorbito per effetto della conferma, conseguente al rigetto del primo e del terzo motivo, della *ratio decidendi* basata sulla qualificazione della dichiarazione quale ricognizione di debito, unitamente alla nullità del titolo di quanto preteso dalla banca, nella parte relativa agli interessi.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dei resistenti esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.9.2019. $\wedge$